



Ordinanza n. 04 del 22/05/2019

Oggetto: Pulizia cortili ed aree scoperte all'interno del centro abitato. Cura e manutenzione siepi e piante. Decoro urbano.

IL SINDACO

Premesso: che nel centro abitato e nelle aree adiacenti, sono presenti aree e spazi di proprietà privata per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche sulla sede stradale;

Considerato che tale situazione crea i seguenti inconvenienti che vanno a compromettere il decoro urbano:

- propagazione di vegetazione infestante;
- proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di ratti, rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche), che facilmente completano il loro ciclo vitale nei ristagni d'acqua e nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- limitazione della visibilità della segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- costituire ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti
- facilitare la propagazione di incendi nella stagione calda, quando la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca;

Rilevato che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono un danno all'immagine del territorio, oltre che costituire un potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro urbano;

Ritenuto utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e aree private che risultino in stato di abbandono e controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli prospiciente la pubblica via;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visto l'articolo 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.);

Visti gli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'articolo 16 della L. 689/81;

Dato atto che non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;
- ai proprietari di aree verdi in genere incolte o abbandonate;
- ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
- ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;
- ai proprietari di aree verdi in genere;

DI PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE IL 15 GIUGNO 2019

- 1. allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e alla rimozione di qualsiasi tipo di rifiuto;**
- 2. alla eliminazione di ristagni d'acqua, che possono favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di ratti e insetti nocivi o fastidiosi (zanzare, mosche, ecc.) che in tali ambienti completano il loro ciclo vitale;**
- 3. alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono, oltre il confine, sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali.**

AVVISA

Tutti gli interessati che:

- che in caso di mancato taglio dell'erba, ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 Per tale violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta per una somma pari a Euro 50,00; Inoltre si provvederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori con addebito delle spese a carico dei trasgressori
- nel caso di mancato taglio delle siepi e dei rami delle piante prospicienti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione da Euro 159,00 ad euro 639,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada.
- nel caso di mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari ingombranti e non pericolosi ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 105,00 ad Euro 620,00 ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Nel caso di mancata pulizia delle aree incolte compresa la rimozione dei rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 155,00 ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006 già citato;
- Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1.032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353 del 21/11/2000, oltre al risarcimento degli eventuali danni procurati e che a carico degli inadempienti, sarà quindi inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- nel caso di mancato intervento per la eliminazione di ristagni d'acqua, suscettibili di favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica (ratti, insetti nocivi o fastidiosi), sarà disposto l'intervento sostitutivo da parte del Comune, con addebito delle spese al trasgressore e sarà inoltrata apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

Gli interventi dovranno essere effettuati dagli interessati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale, sul sito Internet del Comune e alle bacheche presenti sul territorio.

DISPONE

Che il locale Servizio di Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia operanti nel territorio sono incaricati di far rispettare quanto disposto nella presente ordinanza.

Ai sensi della legge 07.08.1990, n.241, responsabile del procedimento è l'ufficio di Polizia Municipale, nella persona del responsabile Piredda Corrado, e che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.

Dalla Residenza Comunale li 22 maggio 2019



IL SINDACO

dott. G. Mario Tendas